



COMITATO REGIONALE ABRUZZO

Via Lanciano s.n.c. -67100 L'Aquila

Tel:086242681 (centralino) - Fax: 086265177

Pronto AIA C11* 3285617139 - Pronto AIA C5* 3933070028

Web abruzzo.lnd.it - Email segreteria.abruzzo@lnd.it - PEC lndabruzzo@pec.it

Stagione Sportiva 2025-2026

Comunicato Ufficiale N.81 del 25 Maggio 2026

SEZIONI

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CONSIGLIO DIRETTIVO

SEGRETERIA

ATTIVITÀ CALCIO A 11

PROGRAMMA GARE CALCIO A 11

ATTIVITÀ CALCIO A 5

PROGRAMMA GARE CALCIO A 5

ATTIVITÀ GIOVANILE L.N.D.

PROGETTI E TORNEI

RAPPRESENTATIVE

BEACH SOCCER

ESPORT

ATTIVITÀ CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE

ATTIVITÀ AMATORIALE LUDICO RICREATIVA

CORTE SPORTIVA FEDERALE TERRITORIALE

ALLEGATI



COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

ATTIVITA' DI CALCIO A 11

RISULTATI

SECONDA CATEGORIA

Play – Off

GIRONE C

Nel **Girone "C"** la Società Tirino Bussi acquisisce il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Prima Categoria S.S.2026/2027. La gara di semifinale Play – Off non sarà disputata per distacco di 8 o più punti tra la seconda classificata e la quinta classificata. La società Collecovino Calcio classificata al secondo posto acquisisce il diritto di partecipare alla gara di Finale Play – Off.

Finale Play - Off

Domenica 24 Maggio 2026, ore 16.30

Collecovino Calcio	Villamagna Calcio	1 – 0 (Vedi Del. G.S.)
--------------------	-------------------	-------------------------------



GIUDICE SPORTIVO**GIUDICE SPORTIVO L.N.D. - Calcio A 11**

Il Giudice Sportivo, Avv. Roberto Ragone assistito dal sostituto Avv. Antonio Orsini nella seduta del 25/05/2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

SECONDA CATEGORIA**GARA DEL 24/ 5/2026 COLLECORVINO CALCIO / VILLAMAGNA CALCIO****DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO****PLAY - OFF****Il Giudice Sportivo**

Visti il preannuncio di ricorso presentato dalla Società A.S.D. VILLAMAGNA CALCIO avverso l'esito della gara in epigrafe, terminata con il risultato di 1 - 0, pervenuto in data 24.05.2026, alle ore 23.51, e il successivo ricorso pervenuto in data 25.05.2026, alle ore 11.29;

Constatato che il suddetto ricorso non è stato perfezionato entro il termine stabilito con C.U. F.I.G.C. n.156/A 05.02.2026, avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini procedurali per le gare di play off e play out dei campionati della L.N.D., ai sensi del quale "*il termine entro il quale deve essere preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e alla prova della trasmissione alla controparte, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui si è svolta la gara; - i ricorsi al Giudice Sportivo dovranno pervenire, unitamente al contestuale invio alla controparte di copia del reclamo, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 11.00 del giorno successivo non festivo alla disputa della gara*";

Dato atto della tardività del ricorso della Società A.S.D. VILLAMAGNA CALCIO, in quanto pervenuto oltre il termine perentorio sopra indicato e ricadente alle ore 11.00 del giorno 25.05.2026;

delibera

1. di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla Società A.S.D. VILLAMAGNA CALCIO in quanto tardivo, disponendo l'addebito della relativa tassa;
2. di confermare il risultato della gara conseguito sul campo.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI**SQUALIFICA FINO AL 3/ 6/2026**

NAPOLEONE LORIS

(VILLAMAGNA CALCIO)



C.U. N.81 del 25 Maggio 2026**CALCIATORI ESPULSI****SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

GROSSI MATTEO (VILLAMAGNA CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI**I AMMONIZIONE DIFFIDA**

CANTOLI NICOLA (VILLAMAGNA CALCIO)



CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO FEDERALE TERRITORIALE COMPOSTA DAI SIGG.RI AVV.TI: ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE), ALDO AMBROGI E ANDREA MARINO (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 25.5.2026 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO.

APPELLO DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO ORSOGNA, AVVERSO LA SQUALIFICA PER SETTE TURNI INFLITTA DAL G.S. AL TESSERATO PIERANTONI LUCA IN RELAZIONE ALLA GARA VICTORIA CROSS ORTONA/ATLETICO ORSOGNA, DISPUTATA IL 9.5.2026 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA, GIRONE "A" (C.U. n° 41 DEL 14.5.2026 – DELEGAZIONE PROVINCIALE CHIETI).

Con appello ritualmente proposto la società A.S.D. Atletico Orsogna ha impugnato la decisione adottata (squalifica per sette gare) dal G.S. nei confronti del vice allenatore Luca Pierantoni - in relazione all'incontro disputato il 9.5.2026 tra Victoria Cross Ortona e Atletico Orsogna per il campionato di terza categoria Delegazione di Chieti - per avere volgarmente e veementemente protestato nei confronti dell'arbitro oltre che gravemente minacciato al fine di estorcergli la revoca di una decisione intrapresa nel corso della gara ed aver tentato di aggredirlo senza però riuscirci perché fermato da altri tesserati della sua squadra.

Ha dedotto l'appellante che quanto riferito dal direttore di gara non corrisponde a quanto realmente accaduto anche per "l'impossibilità biomeccanica" del fatto contestato, riferito a una "ricostruzione iperbolica, distorta e gravemente viziata da un probabile stato di tensione emotiva del suo estensore".

L'appellante ha altresì dedotto e rilevato che alla fine del primo tempo e non a fine gara il tesserato avrebbe rivolto le scuse per le proteste rivolte al direttore di gara che ha, per contro, riferito cose non avvenute.

Dalle dichiarazioni testimoniali allegare al ricorso si evinceva, inoltre, l'inattendibilità di quanto riferito per cui doveva considerarsi venuto meno il principio della "fede privilegiata" del referto arbitrale di cui all'art. 61 C.G.S.

L'appellante, in sede di comparizione, ribadiva le proprie deduzioni ed insisteva per l'accoglimento del ricorso con la revoca della sanzione ovvero per la sua riduzione.

L'appello è infondato e non merita accoglimento.

A prescindere dalla gratuità di alcune affermazioni contenute nella memoria difensiva a proposito di alcuni episodi che avrebbero turbato la serenità del direttore di gara tanto da rendere il referto inattendibile "per vizio di manifesta illogicità, contraddittorietà e difetto di percezione", ritiene la Corte che tali affermazioni sono prive di riscontri e si riferiscono a fatti che nulla hanno a che vedere con la gara oggetto di reclamo e con le sanzioni adottate dal G.S.

Contrariamente a quanto, poi, sostenuto dall'appellante, il referto arbitrale non evidenzia l'illogicità e la contraddittorietà segnalata e non può, quindi, venire meno la "fede privilegiata" dello stesso visto che sono state descritte con estrema chiarezza le violazioni commesse dal Pierantoni e gli eventi che si sono succeduti nel corso della gara.



C.U. N.81 del 25 Maggio 2026

Da ciò consegue che i mezzi di prova per testi, richiesti dall'appellante, peraltro privi dei requisiti previsti dall'art. 60 C.G.S., non possono essere ammessi nel presente procedimento siccome tendenti a provare fatti e circostanze contrarie a quelle risultanti dal referto arbitrale o comunque irrilevanti.

Ritiene, peraltro, la Corte che la sanzione inflitta al Pierantoni sia congrua ed adeguata alla gravità del comportamento tenuto dallo stesso nell'occasione di che trattasi soprattutto in considerazione del tentativo di aggressione nei confronti dell'arbitro, non portato a termine solo per l'intervento di altri tesserati della sua squadra, fatto questo che impedisce la concessione delle richieste attenuanti.

Per questi motivi, la Corte d'Appello Sportiva Federale Territoriale della L.N.D.

DELIBERA

di respingere l'appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

I relatori

F.to in originale

Avv. Aldo Ambrogi

Avv. Andrea Marino

Il Presidente

F.to in originale

Avv. Antonello Carbonara

APPELLO DELLA SOCIETÀ A.S.D. GLADIUS PESCARA 2010 AVVERSO L'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ACADEMY L'AQUILA CALCIO / GLADIUS PESCARA, DISPUTATA IL 10.5.2026 PER IL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 (C.U. n° 78 del 14.5.2026 – C.R.A.).

Con preannuncio del 15.5.2026 e successivo appello del 19.5.2026, la società A.S.D. Gladius Pescara 2010 ha impugnato il provvedimento sopra specificato chiedendone la riforma.

Osserva la Corte che l'appello deve essere dichiarato irricevibile a norma degli artt. 48 e 76 C.G.S., siccome non corredato dalla prescritta tassa.

Per questi motivi, la Corte Sportiva d'Appello Federale Territoriale,

DICHIARA

l'appello irricevibile, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

I relatori

F.to in originale

Avv. Aldo Ambrogi

Avv. Andrea Marino

Il Presidente

F.to in originale

Avv. Antonello Carbonara



C.U. N.81 del 25 Maggio 2026

Allegati L.N.D.

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 8/06/2026.

I provvedimenti disciplinari comminati dagli Organi della Giustizia Sportiva del C.R. Abruzzo L.N.D. appariranno, sul sito internet abruzzo.lnd.it dal giovedì mattina fino al mercoledì sera. Si precisa, che per disposizioni federali, (Vedi Art. 13 delle N.O.I.F.) tale informazione non riveste carattere ufficiale in quanto solo il Comunicato Ufficiale affisso all'Albo avrà valore a tutti gli effetti sia per il testo che per la decorrenza dei termini.

Publicato in L'Aquila ed affisso all'albo del C.R. Abruzzo il 25/05/2026.

**Il Segretario
(Maria Laura Tuzi)**

**Il Presidente
(Concezio Memmo)**

